



FEASR - Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013

MISURA 214

Misure agro ambientali – Campagna 2010

DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

INDICE

1.	OBIETTIVI	2
2.	CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	2
2.1	CHI NON PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA	2
3.	CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO	2
4.	COSA VIENE FINANZIATO	3
5.	DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI	3
5.1	AZIONE A “FERTILIZZAZIONE BILANCIATA E AVVICENDAMENTO”	3
5.2	AZIONE B “PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE”	7
5.3	AZIONE C “PRODUZIONI VEGETALI ESTENSIVE”	10
5.4	AZIONE E “PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE”	12
5.5	AZIONE F “MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOScate”	14
5.6	AZIONE H “SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE”	16
5.7	AZIONE I – “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE”	18
6.	DOVE PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA	20
7.	RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E PROTEZIONE DELLE COLTURE	20
8.	STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE	21
9.	CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI	25
10.	CONTROLLI	28
11.	RICORSI	30
12.	SANZIONI	30
13.	RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI	30

1. OBIETTIVI

La misura 214 si propone di promuovere e incentivare una gestione sostenibile delle attività agricole, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

In particolare persegue i seguenti obiettivi:

- 1) mantenimento e sviluppo di attività agricole a basso impatto ambientale;
- 2) diffusione e consolidamento dell'attività agricola biologica;
- 3) tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde;
- 4) tutela della sostanza organica del suolo;
- 5) conservazione del paesaggio agrario tradizionale;
- 6) salvaguardia e incremento della biodiversità;
- 7) mantenimento e incremento delle coltivazioni estensive;

2. CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

a. imprese individuali:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "Imprenditori agricoli" o sezione "coltivatori diretti").

b. società agricole¹:

- titolari di partita IVA;
- iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale "imprese agricole").

c. società cooperative:

- titolari di partita IVA;
- iscritte all'albo delle società cooperative² di lavoro agricolo e/o di conferimento di prodotti agricoli e di allevamento;

d. enti pubblici

- che svolgono attività agricola anche in via secondaria;

e. Altri soggetti

- per le sole azioni F ed H soggetti non imprenditori agricoli.

2.1 Chi non può presentare la domanda

- gli agricoltori che beneficino del sostegno al prepensionamento,
- le persone, fisiche o giuridiche, considerate "inaffidabili"³ ai sensi di quanto stabilito nel "Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni" redatto dall'Organismo Pagatore Regionale.

3. CONDIZIONI PER ESSERE AMMESSI AL FINANZIAMENTO

Il richiedente deve essere in regola con il rispetto degli obblighi previsti dal regime delle quote latte relativamente al versamento del prelievo supplementare dovuto maturato.

I soggetti richiedenti che risultano essere primi acquirenti devono avere rispettato gli obblighi previsti dal regime delle quote latte.

L'esistenza di procedimenti in corso connessi all'applicazione del regime delle quote latte comporta la sospensione dell'erogazione dei contributi.

¹ Ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 99 del 29 marzo 2004 e dell'articolo 3 dell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale n. 20732 del 16/02/2005, pubblicata sul BURL n. 9 serie ordinaria 28/02/2005.

² Ai sensi del D.M. del Ministero delle Attività produttive del 23 giugno 2004 e successive modifiche e integrazioni.

³ L'affidabilità del richiedente è legata alla sua condotta durante altre operazioni, finanziate dal PSR 2000-2006 o dal PSR 2007-2013. I casi in cui il richiedente risulta inaffidabile sono specificati nel manuale OPR.

4. COSA VIENE FINANZIATO

La presente misura finanzia gli impegni agroambientali, descritti nel successivo capitolo, che i richiedenti si assumono volontariamente aderendo alla presente misura. Gli impegni agroambientali sono impegni aggiuntivi a quelli previsti dalla "condizionalità" e dai "requisiti minimi in materia di fertilizzazione e protezione delle colture" previsti dalla normativa comunitaria.

Il finanziamento consiste in un "premio" annuo che serve a ripagare il richiedente per i minori redditi e/o i maggiori costi che gli derivano dal rispetto degli impegni agroambientali.

Con il termine campagna si intende l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre)

La superficie oggetto di pagamento è quella compresa nel territorio della Regione Lombardia. Limitatamente alle azioni A, B, E ed I sono ammessi a pagamento anche i terreni aziendali situati in comuni limitrofi al confine regionale a condizione che siano contigui con quelli situati nel territorio della Lombardia. Perché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda.

5. DESCRIZIONE DELLE AZIONI E DEGLI IMPEGNI

La misura 214 è articolata nelle seguenti azioni:

Azione A - "Fertilizzazione bilanciata e avvicendamento"

Azione B – "Produzioni agricole integrate"

Azione C – "Produzioni vegetali estensive"

Azione E – "Produzioni agricole biologiche"

Azione F – "Mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate"

Azione H – "Salvaguardia delle risorse genetiche"

Azione I – "Conservazione della biodiversità nelle risaie"

I rimandi al Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale OPR) si riferiscono al Manuale approvato con D.d.u.o. n. 1503 del 20 febbraio 2008, pubblicato sul 4° s.s. al BURL n. 9 del 29 febbraio 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

I rimandi al Manuale operativo dei controlli *in loco* per le misure connesse a superficie, per le misure connesse ai servizi e per l'insediamento di giovani agricoltori dell'Organismo Pagatore Regionale (di seguito nominato Manuale operativo dei controlli *in loco*) si riferiscono al Manuale approvato con D.d.u.o. n. 11967 del 24 ottobre 2008, pubblicato sul 3° s.s. al BURL n. 45 del 6 novembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

5.1 AZIONE A "FERTILIZZAZIONE BILANCIATA E AVVICENDAMENTO"

5.1.1 Obiettivi

L'azione contribuisce principalmente alla massima diffusione delle pratiche agricole a basso impatto ambientale e alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde, attraverso la riduzione dei fertilizzanti somministrati alle coltivazioni e la corretta ed efficace distribuzione dei prodotti fitosanitari.

L'azione permette una efficace gestione delle aree vulnerabili ai nitrati e più in generale dei terreni sottoposti ad impegno, consentendo di riassorbire rapidamente gli elementi della fertilità in eccesso. Pone contemporaneamente le basi per l'affermazione di un ordinamento colturale meno intensivo e impattante sull'ambiente anche in termini di utilizzo delle risorse idriche per l'irrigazione.

L'azione A nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) agisce in stretta sinergia con la misura 216 "Investimenti non produttivi" per la realizzazione di fasce tampone boscate e con l'azione F, successivamente descritta, per il mantenimento delle stesse. Infine, la presente azione, attraverso l'avvicendamento colturale, contribuisce al mantenimento della sostanza organica del suolo.

5.1.2 Campo di applicazione

Superfici coltivate con seminativi.

5.1.3 Condizioni

L'adesione all'azione è condizionata al rispetto dell'impegno, per tutta la sua durata, su tutta la SAU aziendale investita a seminativo, fatta salva quella risicola destinata a risaia permanente o quella risicola che aderisce all'azione I che facoltativamente può essere esclusa dalla presente azione. E' esclusa dal campo di applicazione dell'impegno la superficie coperta da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno).

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 1 ha di SAU in Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 2 ha di SAU per i comuni di pianura.

I beneficiari che a causa di:

- scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni;
- presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale,

sono impossibilitati a mantenere l'impegno per la durata prevista su tutta la SAU aziendale, possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale ammissibile (esclusa dunque dai seminativi la superficie destinata a risaia permanente e quella coperta da apprestamenti protetti permanenti). I terreni esclusi dall'impegno dovranno essere condotti nel rispetto della condizionalità.

5.1.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

5.1.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione A che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi sono:

1. **Formulare e rispettare un piano di concimazione** basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo, potassio), con il supporto di un apposito dispositivo informatico, in ottemperanza a quanto specificato nella parte generale del disciplinare di produzione (allegato 1 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni). A supporto del piano di concimazione si deve disporre di analisi fisico – chimiche del terreno, effettuate secondo le metodiche stabilite dal DM 11 maggio 1992 n. 79⁴ che analizzino almeno i seguenti parametri: scheletro, granulometria col metodo densimetrico, C.S.C., pH (in H₂O e KCl), Calcare totale se il pH in H₂O è superiore a 7,2, Calcare attivo se il pH in H₂O è superiore a 7,2, Sostanza Organica, Fosforo assimilabile, Potassio scambiabile, Magnesio scambiabile, rapporto Mg/K, rapporto C/N, nel caso in cui il calcare totale sia assente: Calcio scambiabile. Le analisi devono essere effettuate durante il periodo d'impegno e vanno ripetute ogni 5 anni. L'azienda che dispone di analisi del terreno effettuate non più di cinque anni prima della data di inizio dell'impegno può utilizzare queste per il piano di concimazione, permanendo l'obbligo di eseguire un'analisi, anche evitando l'indagine su scheletro e granulometria, ogni cinque anni. Per il numero di campioni e le modalità di prelievo fare riferimento al disciplinare di produzione – parte generale. Ai fini della verifica dell'impegno è necessario tenere costantemente aggiornato un registro aziendale delle concimazioni e del relativo magazzino.

Qualora al primo anno d'impegno l'azienda non fosse in possesso delle analisi, queste saranno effettuate prima del secondo anno d'impegno. In tal caso il piano di concimazione terrà conto delle colture praticate e delle fertilizzazioni effettuate durante il primo anno.

2. **Adottare un piano di avvicendamento colturale che preveda l'alternanza di almeno 3 colture principali**⁵ diverse ogni cinque anni, di cui almeno una deve essere miglioratrice o da rinnovo. Le colture sono così classificate:

⁴ Per la valutazione dell'azoto si può fare riferimento al metodo dell'analizzatore elementare indicato nel Decreto Ministeriale 13 settembre 1999 n. 185 - Approvazione dei "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo".

⁵ Per colture principali si intendono le colture indicate nella domanda unica di pagamento

Colture miglioratrici e da rinnovo	Colture depauperanti
<i>Cereali primaverili-estivi:</i> mais, sorgo, grano saraceno	<i>Cereali a paglia:</i> grano tenero, grano duro, triticale, spelta, farro, segale, orzo, avena, scagliola
<i>Proteiche:</i> pisello, fava e favetta, lupino, cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla	
<i>Oleaginose:</i> soia, colza, ravizzone, girasole, lino	
<i>Piante da fibra:</i> canapa, lino	
<i>Altre colture:</i> prati avvicendati, erbai, tabacco, orticole	<i>Cereali:</i> riso
<i>Altri usi dei terreni:</i> set aside	

Il piano di avvicendamento colturale deve soddisfare le seguenti regole:

a. L'avvicendamento deve assicurare che la coltura (principale o secondaria) non sia presente nello stesso appezzamento l'anno successivo né come primo né come secondo raccolto. Fanno eccezione i seguenti casi:

- erbai intercalari, come ad esempio loiessa/loiutto, erba mazzolina, etc. che possono essere praticati tutti gli anni e non possono essere indicati come coltura principale;
- terreni a riposo, per i quali è possibile l'omosuccessione;
- prati polifiti da vicenda, che possono permanere sullo stesso terreno per un periodo massimo di tre anni;
- prati monofiti da vicenda (erba medica, trifoglio, ecc.), che possono permanere sullo stesso terreno per una durata massima di quattro anni. In quest'ultimo caso il piano di avvicendamento colturale dovrà assicurare la presenza di tre colture principali diverse nei sei anni o di due colture diverse nel caso di impegno di durata quinquennale. Nel caso specifico dell'erba medica, poiché tale coltura svolge un'efficace azione di miglioramento della fertilità del suolo, sia per le capacità di azoto fissazione, sia per i benefici effetti sul contenuto di sostanza organica del suolo, dopo quattro anni di permanenza di tale coltura sul terreno, potranno seguire due anni consecutivi di un cereale a paglia (es. frumento oppure orzo). Qualora i quattro anni di permanenza dell'erba medica siano iniziati precedentemente all'adesione agli impegni della misura 214 è necessario che ciò sia dimostrato mediante la corrispondenza con le dichiarazioni rese per la domanda unica di pagamento degli anni precedenti.

Nel caso di consociazione con un cereale a paglia (bulatura), qualora sia indicata come coltura principale l'erba medica, la consociazione sarà considerata nel conteggio degli anni del medicaio, quale primo anno. Tale pratica (bulatura) sarà consentita anche in successione ad un cereale a paglia.

- b. La successione di frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola e farro è considerata come omosuccessione.
- c. Ai fini del conteggio del numero di colture principali praticate ogni cinque anni, cereali a paglia diversi sono considerati come colture differenti.
- d. Nel piano di avvicendamento possono essere inclusi i terreni a riposo per i quali però non viene riconosciuto il premio. I terreni a riposo vengono considerati nel conteggio del numero di colture principali praticate.
- e. L'adesione di un'azienda all'azione A è compatibile con la contemporanea adesione all'azione B, ferma restando la non cumulabilità dei premi per le medesime superfici. Qualora dunque si inseriscano nell'avvicendamento colture orticole ricadenti nell'azione B, è **facoltà del beneficiario** aderire con quelle superfici agli impegni specifici della suddetta azione e percepirne così i relativi premi.

Qualora il beneficiario decida di aderire all'azione B, lo stesso è tenuto a coltivare secondo gli impegni specifici dell'azione B tutta la superficie orticola praticata in azienda durante il residuo periodo d'impegno. Ad esempio⁶ se il richiedente avesse praticato un avvicendamento:

Mais (az A) / Frumento (az A) / Cipolla (az B) / Mais(az A).

Se volesse all'ultimo anno introdurre il Pomodoro, questo **dovrà** essere coltivato secondo i disciplinari dell'azione B e ne percepirà il relativo premio.

⁶ Si precisa che tutti gli esempi presenti in questo documento non hanno valore dispositivo, non sono esaustivi, ma hanno solo valenza illustrativa.

Nelle aree collinari e di pianura asciutta della provincia di Pavia ricadenti nelle aree C e D (intendendo dunque escluse le aziende irrigue di pianura), il piano di avvicendamento dovrà assicurare la presenza di almeno una leguminosa e di almeno due colture che mantengano la copertura del terreno nel periodo invernale.

3. Effettuare entro la fine del primo anno di impegno (31/12) ed almeno una volta ogni 5 anni la **Certificazione funzionale delle macchine operatrici**⁷ (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, che attesti la rispondenza della macchina a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda. La certificazione funzionale effettuata non più di 5 anni prima è da ritenersi valida pur permanendo l'obbligo di ripeterla ogni 5 anni
4. Non utilizzare fanghi.
5. Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di concimazione di cui al precedente impegno n. 1, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.

5.1.6 Documentazione

Il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- piano di concimazione redatto con il supporto dell'apposito dispositivo informatico e relativa copia informatica;
- copia analisi dei terreni georeferenziate con riferimento alle coordinate Gauss – Boaga riportate sulla Carta Tecnica Regionale;
- documentazione (certificato) che attesti l'avvenuto controllo funzionale delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR VII/3423 del 16/02/01;
- registro aziendale delle concimazioni e del relativo magazzino.

5.1.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica nelle aree ad agricoltura intensiva della pianura del Po (aree A e B dell'allegato 3 al PSR 2007-2013) e nei Comuni ricadenti nelle aree C e D della provincia di Pavia.

Per i terreni situati nelle zone C e D ricadenti nelle altre province l'azione potrà essere applicata esclusivamente nei fondovalle e nei pianori e solo qualora i terreni stessi siano stati oggetto di impegno dell'azione 1 (produzione agricola integrata) della misura f del PSR 2000-2006 o qualora si possa dimostrare che su quei terreni dal 2003 sia stata praticata l'omosuccessione di un cereale.

Le domande di adesione godono di priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	45
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	40
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)	35

⁷ La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. VII/3423 del 16 febbraio 2001, (pubblicata sul BURL n. 9 del 2 marzo 2001, 4° supplemento straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 dalle officine accreditate ai sensi della suddetta deliberazione della giunta regionale.

Altre aree	30
------------	----

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9.

5.1.8 Entità dell'indennizzo annuale

Saranno indennizzate con 157 euro/ha all'anno le superfici investite con le colture ammesse dalla presente azione.

L'importo dell'indennizzo sopra richiamato si applica solamente alle domande di aiuto e di pagamento presentate a partire dal 2009. Per le domande presentate nel 2008 non ancora liquidate, l'importo dell'indennizzo è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.

Qualora si inseriscano nell'avvicendamento colture orticole ricadenti nell'azione B è facoltà del beneficiario aderire con quelle superfici agli impegni specifici dell'azione e percepirne così i relativi premi.

5.1.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214, fatti salvi quelli previsti per l'azione I.

È concesso praticare colture energetiche, purché il loro inserimento non contrasti con le regole di avvicendamento.

5.2 AZIONE B "PRODUZIONI AGRICOLE INTEGRATE"

5.2.1 Obiettivi

L'obiettivo principale di questa azione è quello di incentivare le produzioni a basso impatto ambientale attraverso l'adozione di specifici disciplinari di produzione integrata.

Le colture ortofrutticole e vitivinicole sono quelle maggiormente soggette a trattamenti fitosanitari (diserbanti, insetticidi, anticrittogamici ecc.) e risultano dunque più impattanti sull'ambiente. Spesso gli areali di coltivazione di queste colture sono contigui ad aree ad alto valore naturale per le quali è rilevante conservare la biodiversità, tutelare le risorse idriche superficiali e profonde diffondendo pratiche agricole a basso impatto ambientale.

5.2.2 Campo di applicazione

Superfici coltivate con colture ortofrutticole e vitivinicole per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale.

5.2.3 Condizioni

Vengono indennizzate le colture per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale.

Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati a tutta la SAU aziendale investita a colture orticole (fragola compresa), frutticole o viticole per tutta la durata dell'impegno ad eccezione di quella coperta da apprestamenti protetti permanenti (serre e tunnel che permangono sul terreno per più di 1 anno).

I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l'impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU aziendale a causa di:

- scadenza dei contratti (non rinnovabili) di locazione dei terreni prima del termine degli impegni;
- presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale;

possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale investita a colture orticole (fragola compresa), frutticole e viticole (esclusa la superficie coperta da apprestamenti protetti permanenti).

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,5 ha di SAU nei Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 1 ha di SAU nei Comuni di pianura.

La determinazione delle superfici vitate ammesse a premio si baserà sui criteri e i dati dell'inventario vitivinicolo. Per superficie vitata si intende quella superficie compresa all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, e in particolare:

- superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale: in questo caso la superficie vitata è da considerarsi l'intera superficie catastale della particella;
- superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale: in questo caso la superficie vitata da considerarsi è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata su entrambe le fasce laterali in misura del 50% del sesto di impianto fino a un massimo di tre metri e su entrambe le testate in misura non superiore a metri tre per le capezzagne qualora effettivamente esistenti;
- superficie vitata a filari singoli: la superficie vitata da considerarsi per quanto attiene alle fasce laterali, è fino a un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le capezzagne qualora effettivamente esistenti.

Le superfici vitate per essere ammesse a premio devono essere registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore, secondo le modalità stabilite dal Manuale OPR.

5.2.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

In considerazione della possibilità che le colture orticole possono in alcuni anni non essere contemplate negli avvicendamenti, le aziende che praticano tali colture applicheranno, per l'intero periodo, a partire dall'anno di adesione all'azione B, gli impegni della presente azione a tutte le colture comprese nei disciplinari di produzione parte speciale, ogni qualvolta queste siano praticate.

Ad esempio ad un'azienda con impegno di sei anni, al terzo anno di impegno con l'azione A, è consentito passare all'azione B e coltivare una coltura orticola secondo gli standard della produzione agricola integrata dell'azione B, a condizione che, per il residuo periodo di impegno (3 anni), tutte le colture orticole che verranno praticate siano coltivate rispettando gli impegni agroambientali dell'azione B. Nel caso descritto l'impegno relativo all'azione B terminerà contemporaneamente a quello dell'azione A.

5.2.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione B che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi consistono nel:

1. **Rispettare i disciplinari di produzione** parte generale e parte speciale (allegati 1 e 2 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicati sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni. Le norme tecniche di difesa e controllo delle infestanti saranno periodicamente aggiornate dal Servizio Fitosanitario regionale).
2. Effettuare entro la fine del primo anno di impegno (31/12) ed almeno una volta ogni 5 anni la **Certificazione funzionale⁸ delle macchine operatrici** (atomizzatori e barre irroratrici) per la distribuzione dei prodotti fitosanitari, per attestare che la macchina risponde a precisi parametri di funzionalità operativa e di ottimale distribuzione del prodotto fitosanitario in funzione della coltura. La certificazione funzionale è effettuata, con specifiche strumentazioni e macchinari, esclusivamente presso i centri accreditati dalla Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia. La certificazione richiede controlli non solo dal punto di vista meccanico (funzionalità dell'attrezzatura e stato di usura degli ugelli), ma anche sulla distribuzione spaziale della miscela e sul calcolo della velocità di avanzamento della macchina operatrice, che deve essere in funzione delle diverse colture/condizioni aziendali. Il certificato rilasciato deve essere conservato in azienda.
3. **Formulare e rispettare un piano di concimazione** basato sul bilancio degli elementi della fertilità (azoto, fosforo, potassio), con il supporto di un apposito dispositivo informatico, in ottemperanza a specificato nella parte generale del disciplinare di produzione (allegato 1 alle disposizioni attuative della

⁸ La certificazione è emessa nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. VII/3423 del 16 febbraio 2001, (pubblicata sul BURL n. 9 del 2 marzo 2001, 4° supplemento straordinario) e secondo gli Standard EN 13790-1 e EN 13790-2 dalle officine accreditate ai sensi della suddetta deliberazione della giunta regionale.

misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni). A supporto del piano di concimazione si deve disporre di analisi fisico – chimiche del terreno, effettuate secondo le metodiche stabilite dal DM 11 maggio 1992 n. 79⁴ che analizzino almeno i seguenti parametri: scheletro, granulometria col metodo densimetrico, C.S.C., pH (in H₂O e KCl), Calcare totale se il pH in H₂O è superiore a 7,2, Calcare attivo se il pH in H₂O è superiore a 7,2, Sostanza Organica, Fosforo assimilabile, Potassio scambiabile, Magnesio scambiabile, rapporto Mg/K, rapporto C/N, nel caso in cui il calcare totale sia assente: Calcio scambiabile. Le analisi devono essere effettuate durante il periodo d'impegno e vanno ripetute ogni 5 anni. L'azienda che dispone di analisi del terreno effettuate non più di cinque anni prima della data di inizio dell'impegno può utilizzare queste per il piano di concimazione, permanendo l'obbligo di eseguire un'analisi, anche evitando l'indagine su scheletro e granulometria, ogni cinque anni. Per il numero di campioni e le modalità di prelievo fare riferimento al disciplinare di produzione– parte generale – allegato 1 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni.

Qualora al primo anno d'impegno l'azienda non fosse in possesso delle analisi, queste saranno effettuate prima del secondo anno d'impegno. Il piano di fertilizzazione terrà conto delle colture praticate e delle fertilizzazioni effettuate durante il primo anno. Il piano di concimazione deve essere predisposto e firmato dal tecnico che presta assistenza all'azienda (cfr. successivo punto 5).

4. Mantenere l'**inerbimento autunno-vernino**, anche naturale, dell'interfila nei frutteti, vigneti ed oliveti, ad eccezione dei primi quattro anni nel caso di nuovi impianti.
5. Avvalersi dell'**assistenza di un tecnico** iscritto all'albo degli agronomi e forestali oppure al collegio dei periti agrari o degli agrotecnici per la corretta applicazione dei principi della produzione agricola integrata (determinazione dell'avversità, soglia di danno, presenza di antagonisti, piano di concimazione). Il tecnico dovrà prestare assistenza all'azienda solo negli anni in cui in azienda siano praticate colture ortofrutticole o vitivinicole indennizzate con l'azione B.
6. Non utilizzare fanghi.
7. Non utilizzare fosforo minerale nel caso in cui il fabbisogno colturale di tale elemento, determinato tramite il piano di concimazione di cui al precedente impegno n. 3, sia soddisfatto con lo spandimento degli effluenti di allevamento.
8. Tenere costantemente e conformemente aggiornato il registro aziendale dei trattamenti, delle concimazioni e dei relativi magazzini. Per la registrazione dei trattamenti e delle concimazioni può essere utilizzato sia il modello proposto nell'allegato 3 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni, sia un altro registro purché contenga le stesse informazioni minime.

5.2.6 Documentazione

Il beneficiario dovrà conservare in azienda la seguente documentazione:

- piano di concimazione redatto con il supporto dell'apposito dispositivo informatico e relativa copia informatica
- copia analisi dei terreni georeferenziate con riferimento alle coordinate Gauss – Boaga riportate sulla Carta Tecnica Regionale
- copia della lettera di incarico del tecnico che presterà assistenza all'azienda per la durata del periodo di impegno;
- documentazione (certificato) che attesti l'avvenuto controllo funzionale delle macchine operatrici per la distribuzione dei prodotti fitosanitari ai sensi della DGR VII/3423 del 16/02/01;
- registro aziendale di magazzino, dei trattamenti e delle concimazioni.

5.2.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	45
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	40
Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)	35
Altre aree	30

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9.

5.2.8 Entità dell'indennizzo annuale

Colture orticole e piccoli frutti: 270 euro/ha.

Colture arboree: 500 euro/ha.

5.2.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

5.3 AZIONE C "PRODUZIONI VEGETALI ESTENSIVE"

5.3.1 Obiettivi

I prati, pur interessando soltanto il 10,27% della SAU regionale, rivestono una grande importanza dal punto di vista ambientale, se si considera la loro azione positiva di contrasto dell'erosione dei terreni, alla conservazione e all'accumulo di sostanza organica nei suoli (particolarmente in quelli con abbondante scheletro), alla riduzione dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti (azoto e fosforo), al miglioramento della struttura e della fertilità suoli, alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche profonde etc. I prati costituiscono inoltre importanti spazi vitali per la fauna ed un arricchimento di specie e comunità vegetali (biodiversità), oltre che elemento caratteristico del paesaggio rurale.

5.3.2 Campo di applicazione

L'azione si applica esclusivamente ai prati situati nei Comuni classificati da ISTAT di pianura e collina non compresi nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013:

- 1) di nuova costituzione (Codici coltura 350, 360 e 370)
- 2) che sono stati oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006 (Codici coltura 350, 360 e 370).

5.3.3 Condizioni

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,5 ha di SAU per il territorio collinare e 1 ha di SAU per il territorio di pianura.

I prati per essere ammissibili al sostegno devono soddisfare una delle seguenti condizioni

- non essere soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6 comma 2 del Regolamento 73/2009 e al rispettivi standard di condizionalità, in particolare lo standard 4.1 Protezione del pascolo permanente⁹ (DGR n. VIII/4196 /2007 come modificata dalla DGR n.VIII/10949 del 30/12/2009).

⁹ Il pascolo permanente, come definito ai sensi dell'articolo 2 lettera c) del regolamento (CE) n. 1120/09 è soggetto allo standard 4.1 Protezione del pascolo permanente (DGR n. VIII/5993 1496 del 5/12/2007 come modificata dalla DGR n.VIII/10949 del 30/12/2009) che prescrive che al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat:

- essere di nuova costituzione oppure essere stati oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006. Sono considerati di nuova costituzione solo i prati costituiti su terreni che nell'anno precedente erano investiti ad altre colture.

5.3.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

5.3.5 Impegni dell'azione

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione C, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi, sono:

1. Mantenere le particelle a prato per tutta la durata dell'impegno. Il rinnovo del prato è consentito una sola volta nel periodo d'impegno, previa comunicazione all'Amministrazione Provinciale competente.
2. Non utilizzare prodotti fitosanitari e diserbanti.
3. Rispettare i limiti di concimazione indicati nel disciplinare di produzione relativo al prato (allegato 6 alle disposizioni attuative della misura 214 del 2008, pubblicato sul BURL n. 15 dell'11 aprile 2008, 2° supplemento straordinario e successive modifiche e integrazioni).
4. Eseguire tutte le operazioni di cura e protezione del cotico che mirano ad ottenere una buona composizione floristica ed al contenimento delle specie infestanti, come gli interventi di erpicatura, rullatura, trasemina, fertilizzazione, ecc., come indicato nel suddetto disciplinare. Tali operazioni dovranno essere annotate sul registro aziendale.
5. Eseguire almeno tre sfalci all'anno asportando i prodotti ottenuti. In caso di prati non irrigui o qualora gli stessi vengono pascolati da bestiame aziendale il numero dei tagli viene ridotto a uno.
6. Non utilizzare fanghi.
7. Per l'azoto il limite massimo, comprensivo sia degli apporti provenienti da fertilizzanti minerali che di quelli resi con la sostanza organica distribuita (effluenti di allevamento), è di 160 kg/ha sul territorio di pianura e 150 kg/ha su quello di collina. Tali limiti sono da intendersi al netto dell'efficienza. Vigè l'obbligo della somministrazione frazionata.

5.3.6 Documentazione

Il beneficiario dovrà conservare in azienda la registrazione delle operazioni colturali, delle concimazioni e della gestione di magazzino dei fertilizzanti.

5.3.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di collina e di pianura, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	45
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	40
Altre aree	35

a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;

b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;

c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

In relazione agli impegni a) e c) sono applicabili deroghe nel caso in cui il Regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo capitolo 9.

5.3.8 Entità dell'indennizzo annuale

Prato stabile e prato polifita da vicenda: 260 euro/ha.

L'importo dell'indennizzo sopra richiamato si applica solamente alle domande di aiuto e di pagamento presentate a partire dal 2009. Per le domande presentate nel 2008 non ancora liquidate, l'importo dell'indennizzo è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.

5.3.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

5.4 AZIONE E "PRODUZIONI AGRICOLE BIOLOGICHE"

5.4.1 Obiettivi

L'**obiettivo** dell'azione è quello di promuovere e consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche a favore dello sviluppo di un'agricoltura sostenibile, attraverso incentivi alle aziende agricole che operano in conformità ai metodi di produzione indicati Reg. (CE) 834/2007 e che risultino iscritte all'elenco regionale degli operatori biologici.

L'azione "Produzioni agricole biologiche" contribuisce principalmente alla tutela delle risorse naturali quali l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria, al rispetto dei cicli naturali e degli animali e alla conservazione della biodiversità.

5.4.2 Campo di applicazione

Tutte le tipologie colturali e le colture foraggere, con l'eccezione dei prati, prati pascoli e pascoli situati nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013, degli orti e frutteti familiari, delle colture florovivaistiche e dei vivai.

Il premio viene riconosciuto, in modo differenziato, per il mantenimento e per la conversione ai metodi di produzione agricola biologica.

5.4.3 Condizioni

Possono fruire del premio le superfici dichiarate "Biologiche" o "in conversione al metodo Biologico" secondo il Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi¹⁰.

L'azienda deve essere iscritta nell'elenco regionale degli operatori biologici o avere presentato domanda di iscrizione per aziende biologiche prima del 1° gennaio 2010 ed avere un'istruttoria positivamente istruita entro e non oltre la data di chiusura della istruttoria della presente azione.

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,5 ha di SAU in Comuni classificati da ISTAT di collina o di montagna e di 1 ha di SAU per i comuni di pianura.

In caso di aziende miste, le superfici che non possono aderire alla presente azione, in attesa della conversione, devono essere condotte nel rispetto della condizionalità.

Possono accedere allo specifico premio previsto per il mais ceroso per zootecnia biologica solo le aziende con allevamento biologico certificato di consistenza non inferiore a 6 UB. Il mais ceroso (codice coltura 020), al quale è assimilata anche la coltura del sorgo (codici coltura 100 e 102), per potere beneficiare di questo particolare premio, **deve essere utilizzato in azienda.**

I prati avvicendati, esclusi a partire dal 2008 dalle colture foraggere per zootecnia biologica, nel 2007 erano ammissibili e potevano essere richiesti a premio.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 889/2008 e regolamento (CE) n. 1235/2008 e successive modifiche ed integrazioni

Le aziende che hanno presentato domanda nel 2007 ed hanno richiesto a premio le superfici a prato avvicendato come colture foraggere per zootecnia biologica, a partire dal 2008 possono richiedere tale premio solo per le superfici con i requisiti stabiliti dalle presenti disposizioni.

Pertanto, le superfici a prato avvicendato richieste e ammesse a finanziamento come colture foraggere per zootecnia biologica sono oggetto di pagamento solo per il 2007; nel 2008 e negli anni successivi di impegno, tali superfici non sono più ammesse a finanziamento in quanto il prato avvicendato non rientra tra le colture foraggere per zootecnia.

Possono fruire di tale premio le superfici aziendali così utilizzate nella misura massima di 1 ettaro per UB allevata in aziende situate in Comuni classificati da ISTAT di collina e montagna e di 0,67 ettari per UB nelle aziende ricadenti in Comuni di pianura.

Non sono ammissibili all'indennizzo previsto per le produzioni vegetali estensive, le superfici situate nelle Aree Svantaggiate di cui all'allegato 12 al PSR 2007-2013.

5.4.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

5.4.5 Impegni

Gli impegni agroambientali specifici dell'azione E, che oltrepassano quelli dettati dalla condizionalità e dai requisiti minimi, sono:

1. Condurre le superfici aziendali in conformità ai metodi di produzione definiti dal Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi nonché a norme nazionali e regionali in materia.
2. Convertire tutta la SAU aziendale, ad eccezione degli orti e dei frutteti familiari, e delle colture florovivaistiche e vivai al metodo di produzione biologica entro il 1° gennaio del quinto anno di impegno, anche in caso di aziende miste, convertendo almeno il 20% della SAU "convenzionale" ogni anno.
3. Nel caso di richiesta di premio per le colture foraggere per la zootecnia biologica, condurre l'allevamento in conformità al Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni e secondo i relativi regolamenti applicativi.

I beneficiari che si trovano in condizione di non poter mantenere l'impegno per tutta la durata prevista su tutta la SAU aziendale a causa di:

- scadenza prima del termine dei contratti di locazione (non rinnovabili) di terreni;
- presenza di corpi aziendali separati distanti più di 10 Km dal centro aziendale;

possono escludere dall'impegno questi terreni. In ogni caso per accedere al regime di aiuti previsti dalla presente azione i terreni esclusi dall'impegno non possono essere superiori al 15% della SAU aziendale totale. I terreni esclusi dall'impegno dovranno essere condotti nel rispetto della condizionalità.

5.4.6 Documentazione

Il beneficiario che in caso di azienda mista decida di aderire in maniera scalare, dovrà conservare in azienda il piano di conversione di tutta la SAU aziendale al metodo di produzione biologica.

5.4.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica su tutto il territorio regionale, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	50
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	40

Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013)	35
Altre aree	30

Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti.

5.4.8 Entità dell'indennizzo annuale

Coltura	Biologico (mantenimento) €/ha	In conversione al biologico €/ha
Seminativi	140	154
Mais ceroso per zootecnia biologica	325	325
Orticole e piccoli frutti	290	320
Culture arboree	550	600
Produzioni vegetali estensive (prato stabile/prato polifita da vicenda)	160	176
Conversione di seminativi in produzioni vegetali estensive (prato stabile/prato polifita da vicenda)	260	260

L'indennizzo dovuto alle superfici biologiche che per qualsiasi motivo, prima dell'adesione alla misura 214 o durante il periodo di impegno, abbiano subito un declassamento da "biologico" a "in conversione al metodo biologico", sarà comunque quello indicato nella prima colonna - biologico (mantenimento).

L'importo degli indennizzi sopra richiamati si applica solo alle domande di aiuto e di pagamento presentate a partire dal 2009. Per le domande presentate negli anni precedenti (2007 e 2008) e non ancora liquidate, l'importo degli indennizzi è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.

5.4.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici, non sono cumulabili con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214 fatti salvi quelli previsti per l'azione I.

5.5 AZIONE F "MANTENIMENTO DI STRUTTURE VEGETALI LINEARI E FASCE TAMPONE BOScate"

L'azione agisce in sinergia con la misura 216 "Investimenti non produttivi", attraverso la quale si concedono contributi per realizzare nuove strutture vegetali lineari e nuove fasce tampone boscate.

5.5.1 Obiettivi

Le strutture vegetali lineari (siepi e filari) e le fasce tampone boscate, mantenute con la presente azione, costituiscono importanti corridoi ecologici. Con la loro introduzione e mantenimento si aumenta la complessità specifica e dell'ecosistema, si potenziano le reti ecologiche e si creano luoghi di rifugio e di riproduzione per la fauna.

Altro obiettivo dell'azione è la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e profonde. Infatti le fasce tampone, con la loro azione fitodepurante sui percolati dei campi coltivati, abbattano i quantitativi di nutrienti e di metalli pesanti che si riversano nei corsi d'acqua.

5.5.2 Campo di applicazione

Indennizzo per il mantenimento di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate (FTB).

5.5.3 Condizioni e definizioni

Le strutture vegetali lineari e le FTB devono essere state oggetto di impegno in applicazione della misura F del PSR 2000-2006 o essere state costituite in applicazione della misura 216 "Investimenti non produttivi" del PSR.

La superficie minima oggetto di impegno per poter aderire all'azione è di 0,15 ha per siepi e filari semplici, di 0,2 ha per filari complessi e di 0,4 ha per fasce tampone boscate.

Si considera **siepe** una struttura vegetale plurispecifica ad andamento lineare, con distanze di impianto anche irregolari con uno sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona.

Si considera **filare** una formazione vegetale ad andamento lineare e regolare, generalmente a fila semplice o doppia, composta da specie arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona, governate ad alto fusto e/o a ceduo semplice. La struttura vegetale lineare deve avere una larghezza inferiore a 20 metri misurati agli estremi dell'area di insidenza della chioma.

Si considera **fascia tampone boscata** una area tampone ad andamento lineare continuo o discontinuo coperta da vegetazione arboreo arbustiva decorrente lungo scoline, fossi, rogge e canali di bonifica o altri corsi d'acqua drenanti acque dai campi coltivati, con sviluppo verticale pluristratificato legato alla compresenza di specie erbacee, arbustive ed arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale della zona. La struttura vegetale deve avere una larghezza inferiore a 20 metri misurati agli estremi dell'area di insidenza della chioma e pertanto non viene considerata bosco ai sensi della vigente normativa (l. r. 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale").

5.5.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 10 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

5.5.5 Impegni

- Divieto di diserbo chimico e lotta fitosanitaria.
- Effettuare i lavori di manutenzione quali irrigazione di soccorso, reintegrazione delle fallanze, cure localizzate.
- Mantenere libera da coltivazioni agrarie (prato escluso) una fascia di rispetto. Tale impegno si considera rispettato nei seguenti casi:
 - a) presenza di una fascia libera da colture agrarie (prato escluso) di larghezza pari ad almeno 2 metri per siepi e fasce tampone boscate e 1,5 metri per i filari;
 - b) larghezza media della struttura vegetale uguale o superiore ai valori indicati nella tabella di conversione sottostante;
 - c) somma della larghezza media della struttura vegetale con la larghezza della fascia di rispetto uguale o superiore ai valori indicati nella tabella di conversione sottostante.

Tipo di struttura	coefficiente di conversione per metro lineare (larghezza struttura + fascia rispetto)
Siepe	4
se interpodereale:	6
Filare semplice (una fila di piante)	4
se interpodereale:	5,5
Filare complesso (due file di piante)	6,5
se interpodereale:	8
Fascia tampone boscata	2,5 per ogni filare + 2

Il richiedente potrà indicare in domanda :

- a) la lunghezza lineare (metri) della struttura vegetale alla quale sarà applicata in automatico una larghezza standard, pari al coefficiente di conversione per metro lineare indicato nella tabella soprastante;

- b) Qualora la struttura vegetale abbia una larghezza (aumentata dell'eventuale fascia di rispetto) superiore a quanto previsto dalla tabella soprastante, il richiedente può indicare con autodichiarazione la superficie effettiva che intende richiedere a premio. Sarà compito del funzionario provinciale ammettere in istruttoria la superficie effettiva richiesta.

5.5.6 Documentazione

Al fine di consentire la verifica delle condizioni di ammissibilità, il beneficiario dovrà presentare alla Provincia (qualora non sia già in possesso della stessa) la relazione tecnica prodotta per ottemperare agli impegni pregressi sulla misura F del PSR 2000-2006 con la relativa localizzazione cartografica degli interventi.

5.5.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di pianura, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06)	50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni)	45
Altre aree	35

Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti.

5.5.8 Entità indennizzo annuale

Il mantenimento è indennizzato per l'importo 525 €/ha.

L'entità dell'aiuto è commisurato alla superficie effettivamente interessata dalle strutture vegetali lineari e dalle fasce tampone boscate (compresa la relativa fascia di rispetto fino ai limiti indicati nella tabella).

L'importo degli indennizzi sopra richiamati si applica solamente alle domande di aiuto e di pagamento presentate a partire dal 2010. Per le domande presentate negli anni precedenti (2008 e 2009) e non ancora liquidate, l'importo degli indennizzi è quello fissato nei relativi decreti di approvazione dei bandi approvati dalla Direzione Generale Agricoltura.

5.5.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

Per gli interventi ammessi e sostenuti dalla presente azione, gli aiuti non sono cumulabili, per le medesime superfici, con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

5.6 AZIONE H "SALVAGUARDIA DELLE RISORSE GENETICHE"

5.6.1. Obiettivi

L'azione "Salvaguardia delle risorse genetiche" contribuisce principalmente alla conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi-agro-forestali ad alto valore naturalistico.

Per la campagna 2010 verrà attivata soltanto la tipologia h.1) *Salvaguardia di razze animali locali minacciate di estinzione*.

L'intervento prevede l'allevamento in purezza nuclei di animali di una o più razze tra quelle individuate nell'allegato, senza riduzione del numero complessivo dei capi al termine del periodo di impegno;

5.6.2 Campo di applicazione

Allevamenti di razze animali a rischio di scomparsa indicate nell'allegato 5 alle presenti disposizioni attuative.

5.6.3 Condizioni

Per la tipologia h.1 "Salvaguardia di razze animali locali minacciate di estinzione":

- ubicazione dell'allevamento nelle zone indicate dalla Regione Lombardia di cui all'allegato 5 alle presenti disposizioni attuative;

- per i caprini allevare per l'intera durata dell'impegno una sola tra le razze indicate nell'elenco di quelle da salvaguardare riportato nell'allegato 5 alle presenti disposizioni attuative.

5.6.4 Durata degli impegni

La durata degli impegni per le aziende che aderiscono nella campagna 2010 è di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 2010. Con il termine "campagna" ci si riferisce all'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

5.6.5 Impegni dell'azione

- Allevare in purezza nuclei di animali della razza oggetto di premio senza una riduzione superiore al 20% del numero complessivo dei soggetti (capi) nel corso degli anni di impegno (scostamento calcolato tra il primo e l'ultimo anno di impegno);
- Rispettare tutti gli obblighi previsti dal disciplinare del relativo libro o Registro ed in particolare:
 - o Tenere le registrazioni degli eventi riproduttivi, delle entrate e delle uscite dei capi dall'allevamento. Le entrate e le uscite del bestiame devono essere annotate sul registro di stalla previsto dalla vigente normativa sull'anagrafe del bestiame.
 - o Identificare e marcare i capi;
- Aderire al "Piano di selezione o di mantenimento della variabilità genetica ai fini della salvaguardia e del miglioramento della razza", predisposto dalle organizzazioni degli allevatori che detengono il Libro o il Registro;
- Allevare nell'ambito del gregge una sola delle razze caprine tra quelle da salvaguardare.

5.6.6 Documentazione da allegare alla domanda di aiuto

- Per gli allevamenti iscritti al Libro genealogico, l'elenco dei numeri di matricola dei soggetti presenti nell'allevamento durante il controllo funzionale antecedente la richiesta di adesione alla presente azione
- Per gli allevamenti iscritti al Registro Anagrafico, l'elenco delle matricole dei soggetti iscritti al registro medesimo al momento della compilazione della domanda di aiuto.

5.6.7 Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sulle aree di origine e diffusione delle razze oggetto di salvaguardia di cui all'allegato 15 del PSR 2007-2013, senza priorità legate all'ambito territoriale in cui la stessa è applicata. Il punteggio attribuito all'azione è di **40 punti**.

Tra i criteri di selezione dei beneficiari, così come riportato nel successivo capitolo 9 si terrà conto, tra l'altro, delle caratteristiche dei richiedenti.

5.6.8 Entità dell'indennizzo annuale

L'aiuto è di 200 Euro/UB calcolato secondo la seguente tabella di conversione degli animali allevati in Unità di Bestiame (allegato V al Reg. 1974/06)

Tipo animale	Unità Bestiame (UB)
Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni	1,0
Bovini da sei mesi a due anni	0,6
Bovini di meno di sei mesi	0,4
Caprini	0,15
Ovini	0,15

5.6.9 Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

Considerando che il premio della presente azione non è correlato alle superfici non sussiste incompatibilità o sovrapposizione con gli aiuti previsti da altre azioni della misura 214.

Non sussiste incompatibilità o sovrapposizione con altre misure del programma di sviluppo rurale.

I beneficiari dei premi di cui agli articoli Art. 3.c.1 e art. 4 del D.M. 29/7/2009 in applicazione dell'articolo 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 non possono beneficiare del premio della presente azione.

5.7 Azione I – “CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ NELLE RISAIE”

5.7.1. Obiettivi

L'azione contribuisce principalmente al raggiungimento dell'obiettivo prioritario “Conservazione della biodiversità e tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturalistico” ed in minor misura all'obiettivo prioritario “Realizzazione sistemi verdi territoriali di pianura per la fitodepurazione e la creazione di corridoi ecologici, nonché per la creazione e il miglioramento dell'ambiente e del paesaggio”.

Operativamente si limitano gli effetti negativi esercitati dalle asciutte sulla fauna acquatica, mantenendo all'interno della risaia buoni livelli di biodiversità della flora e della fauna acquatiche, senza costringere l'agricoltore a rinunciare alle asciutte nel corso del ciclo culturale.

5.7.2. Campo di applicazione

Superfici coltivate a riso secondo tecniche agronomiche che prevedano la sommersione della risaia: a semina tradizionale, a semina interrata a file con successiva sommersione, etc.

5.7.3. Condizioni

La superficie minima di adesione all'azione è pari al 10% della SAU annualmente investita a riso.

Tale superficie non dovrà comunque essere complessivamente inferiore ad 1 ha.

Tale quota minima dovrà essere garantita per i cinque anni di impegno, pur essendo consentito variarne l'ubicazione e incrementarne l'entità.

5.7.4. Durata degli impegni

La durata degli impegni è di 5 anni, fatto salvo l'impegno facoltativo di gestione delle stoppie cui si può decidere di aderire di anno in anno. La decorrenza è dal 1° gennaio dell'anno di adesione. Con il termine “campagna” si intende l'anno solare (1° gennaio – 31 dicembre).

5.7.5. Impegni dell'azione

L'azione prevede due sottoazioni:

I.1 GESTIONE DELLE ACQUE IN RISAIA

La prima sottoazione prevede l'adozione dei due impegni di seguito elencati.

- 1) **Realizzazione di un solco per camera.** Costituire, in ogni camera di risaia oggetto di impegno, un solco nel quale dovrà essere assicurata la presenza di acqua durante le asciutte.
 - a. **Posizionamento del solco:** All'interno della camera e preferibilmente adiacente al lato dove si trova la bocchetta di uscita dell'acqua per raccogliere, durante la fase di asciutta, la massima quantità di microfauna presente nell'acqua di risaia.
 - b. **Caratteristiche geometriche del solco:** deve interessare l'intera lunghezza del lato della camera in cui è posizionato, avere sezione trapezoidale con base maggiore rivolta verso l'alto di almeno 60 cm ed profondità di almeno 40 cm, al momento della realizzazione.
 - c. **Durata del solco:** il solco deve essere presente in risaia dalla prima sommersione fino alla asciutta finale di pre-raccolta del riso.
 - d. **Livello dell'acqua nel solco:** il solco deve essere mantenuto costantemente pieno di acqua per tutto il ciclo produttivo, dal primo ingresso dell'acqua alla asciutta finale di pre-raccolta, per tutta la sua lunghezza affinché esso costituisca la zona di rifugio per la fauna acquatica durante le asciutte.
 - e. **Manutenzione del solco.** Per evitare interferenze negative sul ciclo biologico della fauna acquatica non possono essere effettuati interventi di manutenzione dal 15 marzo al 15 agosto, fatti salvi interventi limitati di ripristino della funzionalità idraulica dello stesso.

Indicazioni operative

- **Fasce di rispetto:** Qualora la creazione del solco determini l'instabilità dell'argine è importante mantenere una fascia di rispetto tra l'argine della camera ed il solco.
- **Solchetti secondari o scoline:** per favorire la raccolta della microfauna all'interno del solco durante il deflusso dell'acqua e/o il mantenimento dell'acqua nel solco durante l'asciutta, può essere utile realizzare delle scoline, ad andamento tendenzialmente perpendicolare al solco, in relazione alla dimensione e forma della camera ed alla natura del terreno.

2) Inerbimento di un argine per camera di risaia.

- a. Dall'inizio della stagione di coltivazione del riso e per tutta la stessa, va mantenuto costantemente inerbito un argine per camera soggetta ad impegno, preferibilmente l'argine adiacente al solco, mediante semina o sviluppo della vegetazione spontanea, al fine di preservare un ambiente indisturbato per la nidificazione di alcune specie di uccelli (avifauna stanziale), quali il pavoncello, la gallinella d'acqua, etc.
Nel caso in cui il solco della camera oggetto di impegno sia adiacente ad una strada podereale o interpodereale in luogo dell'argine può essere mantenuta inerbita e gestita con le stesse modalità indicate sopra, la relativa banchina o bordo.
- b. Tra il 15 marzo ed il 15 agosto di ogni anno sono vietate operazioni di contenimento chimico o meccanico (es: trinciatura) della vegetazione sull'argine inerbito. E' possibile durante tale periodo effettuare interventi di sfalcio parziale ad altezza tale da assicurare il rispetto del ciclo riproduttivo della avifauna presente.

1.2 GESTIONE DELLE ACQUE E DELLE STOPPIE IN RISAIA

Per questa seconda sottoazione **in aggiunta** agli impegni previsti per la sottoazione I.1 "Gestione delle acque in risaia" sopradescritti, deve essere adottato il seguente impegno:

3) Gestione delle stoppie.

Le stoppie di riso devono essere mantenute in campo sino alla fine di febbraio in quanto costituiscono habitat per popolazioni di alcune specie di uccelli migratori;
Sono compatibili con questo impegno:

1. La raccolta e asportazione delle paglie purché sia garantito il mantenimento delle stoppie in campo per il periodo stabilito;
2. La rullatura delle stoppie purché queste siano successivamente mantenute sommerse per tutto il periodo;
3. Lo spandimento degli effluenti di allevamento e/o dei fanghi, se effettuati con modalità compatibili al rispetto dell'impegno e preferibilmente dopo la fine di febbraio.

La trebbiatura meccanica del riso può essere effettuata secondo le seguenti alternative:
a) taglio dei culmi con le pannocchie. Questo metodo lascia stoppie di altezza variabile, da cui è asportata la parte terminale;
b) "sgranatura" della spiga. Questo metodo sarebbe il più indicato ai fini del conseguimento della tutela della avifauna migratoria perché lasciando i culmi in piedi e le pannocchie svuotate costituisce una habitat di altezza ottimale.

5.7.6. Ambito territoriale di applicazione e criteri di selezione dei beneficiari

L'azione si applica sul territorio regionale classificato da ISTAT di pianura, con priorità correlate all'ambito territoriale in cui ricade la maggior parte delle superfici soggette ad impegno.

Ambito Territoriale	Punteggio massimo = 50
Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	50
Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni)	45
Zone vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 7 novembre 2006)	40
Altre aree	35

Tra i criteri di selezione dei beneficiari si terrà conto, tra l'altro, degli ambiti territoriali prioritari e delle caratteristiche dei richiedenti, così come riportato nel successivo paragrafo 9.

5.7.7. Entità dell'indennizzo annuale

- Euro 125/ha, in caso di adesione alla sottoazione I.1 "Gestione delle acque in risaia"
- Euro 155/ha, in caso di adesione alla sottoazione I.2 "Gestione delle acque e delle stoppie in risaia"

5.7.8. Compatibilità con altre forme di sostegno pubblico

I pagamenti relativi alla presente azione, per le medesime superfici:

- 8) sono cumulabili con quelli previsti dall'azione A e dall'azione E della Misura 214
- 9) non sono cumulabili con quelli previsti dalle azioni F e G e della Misura 214

La presenza del solco e dell'eventuale fascia di rispetto non riducono la superficie eleggibile alla PAC ed i relativi titoli riconosciuti.

6. DOVE PUÒ ESSERE APPLICATA LA MISURA

L'**azione A** si applica nelle aree ad agricoltura intensiva della pianura del Po (aree A e B dell'allegato 3 al PSR 2007-2013) e nei Comuni ricadenti nelle aree C e D della provincia di Pavia.

Per le aziende ricadenti nel resto dei Comuni delle aree C e D della regione, l'azione A si applica nei fondovalle e nei pianori. In queste aree l'adesione alla presente azione è comunque subordinata al sussistere di una delle due condizioni seguenti:

- I terreni per i quali si richiede il premio sono stati oggetto di impegno ai sensi dell'azione 1 della misura F del PSR 2000-2006;
- Sui terreni per i quali si richiede il premio è stata praticata la monosuccessione di un cereale nel periodo 2003 – 2007.

Le **azioni B, E ed H** si applicano su tutto il territorio regionale con le priorità indicate nelle presenti disposizioni attuative; l'**azione C** solo nei territori di collina e di pianura; le **azioni F ed I** solo nei territori di pianura.

7. RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ E DEI REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI FERTILIZZANTI E PROTEZIONE DELLE COLTURE

Possono essere indennizzati solo quegli impegni aggiuntivi rispetto ai requisiti obbligatori dettati dalla condizionalità (criteri di gestione obbligatori e buone condizioni agronomiche e ambientali) e ai requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture.

Nel caso in cui venga applicata, a norma dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006, la clausola di revisione prevista per l'adeguamento degli impegni alle eventuali modifiche dei criteri di gestione obbligatori sopra citati e/o dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari o di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito.

7.1 Condizionalità

I beneficiari di tutte le azioni previste dalla presente misura sono tenuti al rispetto del regime di condizionalità sull'intera azienda per tutto il periodo di impegno.

Per regime di condizionalità si intendono i criteri di gestione obbligatori e gli standard di mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 73/2009, e degli allegati II e III, approvati dalla Regione Lombardia con DGR n. 4196/07 e successive modifiche e integrazioni (DGR 10949 del 30 dicembre 2009).

7.2 Requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture

Per requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture (di seguito Requisiti Minimi) si intendono i requisiti previsti dall'allegato II, paragrafo 5.3.2.1, del regolamento (CE) 1974/2006 della Commissione.

Di seguito si riportano le norme e le disposizioni che i beneficiari dovranno rispettare per adempiere a tali obblighi.

7.2.1 Requisiti minimi in materia di fertilizzanti

Per le zone non vulnerabili ai nitrati, alla condizionalità si aggiungono i seguenti requisiti minimi che devono essere rispettati:

- codice di buona pratica agricola (CBPA istituite a norma della Direttiva 91/676/CEE e di cui al D. M. 19 aprile 1999);
- Criteri e norme tecniche generali della Regione Lombardia, per le aziende agricole localizzate in zona non vulnerabile, per la disciplina sull'intero territorio delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, nonché delle acque reflue provenienti da aziende e da piccole aziende agroalimentari, di cui alla deliberazione di Giunta regionale 21 novembre 2007, n. 8/5868.

7.2.2 Requisiti minimi relativi all'inquinamento da fosforo

Alla condizionalità si aggiungono i seguenti requisiti minimi che devono essere rispettati:

- decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);
- decreto legislativo n. 99/92 in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'art. 94 del decreto legislativo 152/2006;
- articoli 64 e 65, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;

7.2.3 Requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari

Devono essere rispettati i seguenti obblighi:

- possedere una licenza per l'uso di tali prodotti;
- seguire una formazione;
- magazzinaggio in condizioni di sicurezza;
- verificare l'attrezzatura per l'irrorazione dei prodotti fitosanitari;
- rispettare le disposizioni sull'uso dei pesticidi nelle vicinanze dei corpi idrici o in altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale e regionale (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, nonché all'art. 93 del decreto legislativo 152/2006 in materia di individuazione delle zone vulnerabili da fitosanitari).

8. STRUMENTI E PROCEDURE DI ATTUAZIONE

8.1 Presentazione delle domande

8.1.1 Quando presentare le domande

Nel 2010 possono essere presentate due tipologie di domande:

- Domande di aiuto (1° anno di impegno)**
- Domande di pagamento (anni successivi dell'impegno)** da parte dei beneficiari la cui domanda di aiuto, presentata nel 2007, 2008 o nel 2009, è stata ammessa a finanziamento.

Tali domande devono essere presentate in formato elettronico entro il 15/5/2010 a decorrere dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni attuative.

In caso di presentazione in ritardo della domanda elettronica:

- si applica una riduzione del contributo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo

- se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario la domanda è irricevibile
- il termine ultimo per la presentazione delle domande con riduzione è pertanto il 9 giugno.

Entro il termine ultimo di presentazione della domanda elettronica (9 giugno) devono essere presentate le copie cartacee delle domande firmate dal richiedente, pena l'esclusione della domanda.

Nel caso in cui il termine di presentazione della domanda coincida con un giorno non lavorativo il termine è posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

8.1.2 A chi presentare la domanda

La domanda deve essere presentata alle Province competenti per territorio. La domanda relativa ad un'azienda posta a cavallo di due province deve essere presentata nella Provincia in cui ricade la maggior parte della superficie agricola utilizzata (S.A.U.) sottoposta ad impegno.

Se un'azienda o un'UTE è posta a cavallo di più regioni con superfici contigue (perché si possano considerare contigue due superfici agricole, tra queste non ne deve esistere una terza, anch'essa agricola, condotta da un'altra azienda) e aderisce ad azioni che devono interessare necessariamente tutta la SAU aziendale (azione a limitatamente ai seminativi, azione b, limitatamente alle colture arboree ed orticole ed azione e) la domanda è unica e deve essere presentata alla Regione competente in base al criterio della quota prevalente della superficie aziendale sottoposta ad impegno.

Si fa presente che dal 1° gennaio 2010 è obbligatorio dichiarare tutta la superficie aziendale nelle domande di aiuto o di pagamento, sia se richieste a premio sia se non richieste a premio. Qualora la superficie riportata nel fascicolo aziendale superi del 3% o più la superficie dichiarata in domanda (sommando sia quella a premio che quella non a premio), è prevista una sanzione che consiste nella riduzione del premio fino al 3%¹¹;

Inoltre, nel caso in cui sia stato fissato un massimale per la superficie ammissibile al sostegno, il numero di ettari indicato nella domanda di aiuto è ridotto fino a raggiungere il massimale in questione.¹²

8.1.3 Come presentare la domanda

Per presentare la domanda è necessario:

- accedere al sito www.agricoltura.regione.lombardia.it, nella sezione dedicata al Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL)¹³;
- registrarsi: il sistema rilascia i codici di accesso personali (nome utente e password). Le informazioni relative all'accesso al Modello di domanda informatizzato sono reperibili anche presso la Direzione Generale Agricoltura, le Province, le Organizzazioni Professionali Agricole e presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA);
- compilare il modello di domanda per la misura 214 e presentare la domanda per via telematica con la chiusura del relativo procedimento;
- il SIARL rilascia al richiedente una ricevuta attestante la data di presentazione che vale da comunicazione dell'**avvio del procedimento**.
- stampare la domanda e firmarla in originale;
- entro e non oltre i termini di presentazione sopra indicati far pervenire alla Provincia competente la copia cartacea della domanda e la documentazione necessaria.

¹¹ Art 55 Reg (CE) 1122/2009

¹² Art 1 paragrafo 5 comma a) Reg(CE) 484/2009

¹³ Nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) sono stati costituiti l'anagrafe delle imprese agricole ed il fascicolo aziendale, che contengono le informazioni certificate di carattere generale relative alle imprese. A partire da tale sistema è stato sviluppato il modello di domanda informatizzato, direttamente collegato all'anagrafe delle imprese agricole e al fascicolo aziendale, attraverso il quale è possibile compilare e presentare alle Province le domande di finanziamento relative alla misura 214. La costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale consente la compilazione automatica della parte generale del modello di domanda, alla quale è collegata una scheda di misura che contiene dati e informazioni specifiche della misura.

8.2 Tipi di domanda

Per tutte le tipologie di domanda le colture che possono essere abbinate al premio, sono quelle indicate nel fascicolo aziendale come colture di **primo raccolto (rotazione 1)**.

8.2.1 Domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata dai richiedenti che aderiscono per la prima volta alla misura, al primo anno del periodo di impegno.

Tale domanda di aiuto vale anche come domanda di pagamento del premio relativo al primo anno d'impegno. Alla copia cartacea della domanda va allegata copia del documento di identità valido e la documentazione indicata nella descrizione delle azioni.

I dati indicati in domanda sono resi ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000, artt. 46 e 47 e costituiscono "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà".

Nel presentare la domanda è necessario tenere conto delle seguenti indicazioni:

- per azienda s'intende un'unità tecnico-economica autonoma. Se una singola impresa, individuata da un Codice Unico di identificazione dell'Azienda Agricola (CUAA), è composta da più unità tecnico-economiche separate, in altre parole con distinzione di terreni, fabbricati, contabilità, macchinari ecc., essa si ritiene costituita da più aziende;
- un imprenditore agricolo che possieda più aziende ricadenti in Regioni diverse può presentare domanda unicamente per l'azienda situata in Lombardia;
- un imprenditore agricolo che possieda più aziende ricadenti nel territorio regionale non è tenuto a presentare domanda per tutte le aziende;
- nella domanda devono essere inserite tutte le superfici agricole dell'azienda. I terreni per i quali non viene richiesto il premio devono essere inseriti nell'apposita sezione "altre colture non a premio".

8.2.2 Domande annuali di pagamento

Nel 2010 devono presentare domanda annuale di pagamento i beneficiari la cui domanda di aiuto, presentata nel 2007, 2008 o nel 2009, è stata ammessa a finanziamento.

Tramite le domande annuali di pagamento è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- conferma degli impegni assunti nell'anno precedente;
- aggiornamento dell'uso delle particelle oggetto d'impegno;
- aumento della superficie oggetto d'impegno:
 - o per azioni in cui è previsto l'obbligo di adesione del 100% della SAU aziendale o del 100% della SAU di una coltura specifica è necessario aggiornare tale dato nella domanda annuale;
 - o per l'azione A le superfici integrate sono soggette al solo divieto di ristoppio;
- richiesta di adesione a nuove azioni;
- cambio del beneficiario;

In ogni caso la durata dell'impegno si calcola a partire dalla domanda di aiuto.

8.2.3 Domande di modifica art. 14 e art. 25 del Reg. (CE) 1122/2009

Analogamente alla Domanda Unica, il richiedente può presentare una o più domande di modifica alla domanda già presentata entro il termine del 15 maggio, secondo i limiti di seguito esposti:

1. entro il **31 maggio** per modificare le **superfici**¹⁴, anche in aumento rispetto alla domanda che si intende correggere.

La presentazione di una domanda di modifica di superfici oltre il termine del 31 maggio comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo. Il termine ultimo di presentazione della domanda di modifica delle superfici è fissato al 9 giugno.

2. entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica, **domanda di revoca**¹⁵.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 15 del Reg. 796/2004)

Si ricorda che una domanda di aiuto può essere revocata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, sempre che non sia stato comunicato al beneficiario direttamente o tramite il CAA che sono state riscontrate irregolarità o che è in previsione un controllo in loco.

Con la domanda di revoca è ammessa soltanto la riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti o particelle.

Le informazioni fornite dall'agricoltore con la domanda di revoca comportano l'adeguamento della domanda alla situazione reale dell'azienda.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta. La domanda di revoca, parziale o totale, sostituisce integralmente l'ultima domanda valida.

Alle domande di revoca presentate non si applicano le riduzioni e le esclusioni.

3. entro la stessa data prevista dalla circolare regionale sulla Domanda Unica, per comunicare la **cessione dell'azienda**¹⁶ o comunque dei terreni soggetti ad impegno. Il soggetto che acquisisce a vario titolo l'azienda o i terreni dopo la presentazione della domanda di pagamento da parte del precedente beneficiario deve presentare una domanda di modifica, allegando, a seconda dei casi, la documentazione di seguito riportata:

a) Nel caso di successione effettiva:

- copia del certificato di morte del de cuius;
- scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa:
- atto notorio mortis causa rilasciato dal Comune;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi: delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a copia documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
- certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario.

b) Nel caso di successione anticipata:

- copia atto di successione;
- certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
- copia documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente.

c) Nel caso di acquisto, affitto e modifica CUA:

- copia dell'atto di vendita o di affitto dell'azienda del cedente al rilevataro debitamente registrati
- contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
- copia del certificato di attribuzione della P. IVA del nuovo richiedente;
- eventuale copia del nuovo statuto nel caso di modifica CUA.

La domanda di modifica deve essere corredata di tutta la documentazione probante l'acquisizione dell'azienda o dei terreni. Il CAA, dopo averne verificato il valore probante, archivia la documentazione nel fascicolo di domanda del nuovo richiedente.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 75 del Reg. (CE) n. 1122/2009¹⁷ e riportate anche nel manuale OPR, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali sopra elencati, un'apposita comunicazione.

Le comunicazioni ai sensi dell'art. 75 devono essere presentate entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e devono essere corredate di tutta la documentazione probante le cause di forza maggiore invocate.

8.2.4 Errori sanabili o palesi

Per i criteri generali, le modalità di riconoscimento e le procedure da seguire si rimanda alle "Linee guida per la valutazione dell'errore palese, ai sensi dell'art 19 del Reg (CE) 796/2004 e dell'art. 4 del Reg (CE) 1975/2006" contenute nel Dduo 10943 del 27 ottobre 2009.

¹⁵ Ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 22 del Reg. 796/2004)

¹⁶ Ai sensi dell'articolo 82 del Reg. (CE) 1122/2009 (ex articolo 74 del Reg. 796/2004)

¹⁷ Ex Art. 72 del Reg. (CE) 796/2004

8.3 Avvio del procedimento

Con la presentazione della domanda informatizzata, il sistema informativo rilascia al richiedente una ricevuta, che vale da avvio del procedimento, attestante la data di presentazione della domanda medesima. Con il ricevimento da parte della Provincia della domanda cartacea viene costituito il fascicolo della domanda.

Gli impegni sottoscritti dal richiedente si riferiscono all'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) .

8.4 Istruttoria di ammissibilità

L'istruttoria della domanda di aiuto è affidata alla Provincia e prevede:

- il controllo tecnico-amministrativo della completezza e della validità della documentazione presentata;
- la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti definiti nelle presenti disposizioni attuative;
- un sopralluogo, se necessario;
- la redazione, da parte del funzionario incaricato, del verbale di ammissibilità o di non ammissibilità della domanda con attribuzione del punteggio di priorità in base a quanto indicato nel successivo capitolo.

Le attività di controllo sono effettuate in base a quanto previsto dal Manuale OPR e dalle disposizioni attuative relative alla misura .

Le false dichiarazioni comportano le conseguenze previste dal Manuale OPR.

9. CRITERI DI SELEZIONE DEI BENEFICIARI

I criteri di selezione dei beneficiari e di priorità per l'ammissione a finanziamento tengono conto dell'ambito territoriale in cui sono localizzati i terreni interessati dagli impegni (o l'azienda nel caso dell'azione H), della natura dei richiedenti (beneficiari) e della coerenza con gli obiettivi della programmazione provinciale.

Alle domande ammissibili a finanziamento può essere attribuito un punteggio fino a **90 punti**.

9.1 Ambito territoriale e tipo di azione (punteggio massimo 50)

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di priorità sono da considerare esclusivamente le aree parco e riserve naturali istituite per legge e cioè i parchi e riserve nazionali e regionali (i limiti da considerare sono quelli amministrativi di tali aree).

I parchi locali di interesse sovracomunale non sono da considerare in quanto non sono istituiti con legge ma riconosciuti dalla Giunta regionale (funzione attualmente delegata alle Province) come espressione del Piano Regolatore Generale dei Comuni competenti per territorio e generalmente non presentano vincoli alla pratica agricola.

Ad ogni azienda verrà attribuito uno dei punteggi indicati nella sottostante tabella in base all'azione applicata sulla superficie maggiore (o, in caso di adesione contemporanea all'azione H e ad altre azioni, a quella che prevede l'indennizzo maggiore) e all'ambito territoriale dove ricade in prevalenza la superficie relativa alla suddetta azione.

Come descritto nel precedente capitolo 5, gli ambiti territoriali prioritari di applicazione della misura 214 variano a seconda dell'azione. La tabella riporta i punteggi in relazione alle azioni e agli ambiti territoriali.

Ambito territoriale	Az. A	Az. B	Az. C	Az. E	Az. F	Az. H	Az. I
1) Aree Natura 2000 (allegato 1 al PSR 2007-2013)	45	50	50	50	50	40	50
2) Zone Vulnerabili ai nitrati (DGR VIII/3439 del 07/11/06 BURL n. 46 del 16/11/06, 3° s.s.)	50	40	40	40	50	40	40
3) Aree Parco e riserve naturali (l.r. 86/83 e successive modifiche ed integrazioni) e parco Nazionale dello Stelvio	40	45	45	50	45	40	45

4) Aree Svantaggiate (allegato 12 al PSR 2007-2013) non inserite nel punto 1 o 3	35	35		35		40	0
5) Altre aree	30	30	35	30	35	40	35

9.2 Programmazione provinciale (punteggio massimo 20)

Ogni Provincia può attribuire un punteggio di priorità, fino ad un **massimo di 20 punti**.

Tale punteggio può aggiungersi ai punti attribuiti ai criteri sopra riportati oppure può essere attribuito utilizzando i criteri sotto riportati. Tali criteri devono essere coerenti con la programmazione e la pianificazione territoriale provinciale, con il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 e con la misura 214 in particolare.

Criterio (punteggio massimo 20)
Attribuzione di un punteggio alle singole azioni in relazione alla territorializzazione delle stesse ed in coerenza con la pianificazione e la programmazione provinciale (es. piano delle reti ecologiche)
Ambiti territoriali nei quali applicare prioritariamente le singole azioni in relazione a specifiche necessità ed obiettivi quali: <ul style="list-style-type: none"> - salvaguardare e migliorare la qualità delle acque superficiali, riducendo la contaminazione da nitrati, fosforo e prodotti fitosanitari (pesticidi) di provenienza agricola; - salvaguardare la biodiversità ed il paesaggio rurale - salvaguardare e migliorare il contenuto di sostanza organica e la fertilità dei suoli
Ambiti nei quali sono presenti filiere produttive agro-industriali che richiedono materie prime con determinate caratteristiche ottenute rispettando specifici disciplinari di produzione (disciplinari di produzione agricola integrata oppure metodi di produzione biologica oppure disciplinari per le produzioni di qualità – DOP, IGP, STG)

Le Province, prima dell'apertura dei termini di presentazione delle domande, rendono pubblici i criteri di attribuzione del punteggio in esame e comunicano tali criteri alla Direzione Generale Agricoltura. La Direzione Generale Agricoltura provvede alla pubblicazione dei punteggi provinciali sul proprio sito www.agricoltura.regione.lombardia.it.

9.3 Priorità in base alla natura del richiedente (punteggio massimo 20)

In caso di parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base alle seguenti priorità:

Categoria di richiedente (una sola opzione)	Punteggio massimo 20
- Imprenditore agricolo professionale con meno di 40 anni	16
- Imprenditore agricolo professionale	14
- Imprenditore agricolo	12
- Società agricola	10
- Altri beneficiari	8

Al punteggio per categoria di richiedente si somma, se del caso, quello relativo alla donna imprenditrice agricola.

- Imprenditrice agricola	4
--------------------------	---

9.4 Pubblicazione e comunicazione dell'ammissione a finanziamento

La dotazione finanziaria complessiva della misura che si ipotizza di utilizzare per la presente Misura è pari a € 34.000.000,00.

In relazione alla disponibilità finanziaria e all'entità delle richieste, si possono presentare le seguenti casistiche:

A) Entità delle richieste inferiore all'effettiva disponibilità finanziaria

La Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura pubblica sul BURL del 21 giugno 2010 il provvedimento di approvazione dell'elenco delle domande di aiuto.

Detto provvedimento diventa efficace dalla data di pubblicazione sul BURL e rappresenta comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi della legge regionale 30/1999.

Questo provvedimento deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) e sul sito internet della Provincia.

B) Entità delle richieste superiore all'effettiva disponibilità finanziaria

La Regione comunica nel sopraccitato BURL la **data di pubblicazione delle domande ammesse a finanziamento** sulla base delle graduatorie provinciali che le Province devono far pervenire alla Direzione Generale Agricoltura almeno 25 giorni prima di tale data.

Il provvedimento provinciale di approvazione delle suddette graduatorie:

- diventa valido dal momento di pubblicazione sull'albo pretorio provinciale e rappresenta la comunicazione ai richiedenti della ammissibilità stessa ai sensi della legge regionale 30/1999;
- deve essere pubblicato sull'albo pretorio provinciale per almeno quindici giorni consecutivi;
- deve essere divulgato tramite pubblicazione sul sito internet della Provincia;
- l'avviso della approvazione della graduatoria, con l'indicazione dell'affissione all'albo pretorio provinciale e la disponibilità della stessa deve essere reso pubblico sul sito internet della Provincia e deve essere pubblicato su almeno un quotidiano ad ampia diffusione provinciale;

Entro 15 giorni dal ricevimento delle graduatorie provinciali la Regione approva l'atto di suddivisione delle risorse finanziarie che viene pubblicato contestualmente all'approvazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento, anche sul sito internet della Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura (<http://www.agricoltura.regione.lombardia.it>) e sul sito internet della Provincia.

È facoltà dell'amministrazione Provinciale provvedere a comunicare al richiedente l'ammissione a finanziamento, con comunicazione scritta o in altre forme. In ogni caso la pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento rappresenta la comunicazione ai richiedenti della stessa ai sensi legge regionale 30/1999.

9.5 Istruttoria tecnico amministrativa

Dalla data di pubblicazione dell'elenco delle domande ammesse a finanziamento decorre l'istruttoria tecnico amministrativa delle stesse.

Questa è realizzata nel rispetto di quanto indicato al successivo capitolo 10 relativo ai controlli, per le domande ammesse a finanziamento.

Per le domande di pagamento l'istruttoria tecnico amministrativa inizia dopo il termine ultimo di presentazione delle domande.

Qualora l'istruttoria tecnico-amministrativa dia esito parzialmente o totalmente negativo, questo viene comunicato al richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel momento dell'iter in cui si palesa.

9.6 Estrazione del campione per i controlli

Il campione di aziende da sottoporre a controllo in loco viene estratto dall'Organismo Pagatore Regionale e comprende almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Il controllo del rispetto della condizionalità e dei requisiti minimi in materia di fertilizzanti e protezione delle colture viene effettuato in

loco su un campione pari almeno all' 1% delle domande ammesse a finanziamento e sarà estratto all'interno delle domande da sottoporre a controllo in loco.

9.7 Effettuazione dei controlli in loco

I controlli delle domande estratte a campione, vengono effettuati durante il periodo d'impegno sottoscritto dal beneficiario ed hanno luogo annualmente, a partire dal primo anno fino a conclusione del periodo d'impegno sottoscritto.

9.8 Invio degli elenchi di liquidazione dalle Province all'Organismo Pagatore Regionale

Le Province, concluse le verifiche previste in ogni fase procedurale, inviano all'Organismo Pagatore Regionale gli elenchi di liquidazione. Al fine di garantirne la liquidazione entro il 31 dicembre di ogni anno, gli elenchi di liquidazione in formato elettronico, devono essere prodotti entro il 31 ottobre, mentre le copie cartacee devono pervenire all'Organismo Pagatore Regionale entro il 15 novembre. Le procedure di redazione degli elenchi sono contenute nel Manuale PSR.

9.9 Modalità di pagamento

E' previsto il pagamento di un anticipo, pari al massimo al 75% del premio spettante, dopo l'effettuazione dei controlli amministrativi. La percentuale dell'anticipo sarà la stessa per tutti i beneficiari, siano essi estratti nel campione per il controllo in loco o meno.

Il pagamento del saldo può essere invece effettuato per le domande non estratte nel campione solo dopo l'inizio dell'ultimo controllo in loco.

In questo caso il saldo può essere liquidato alle domande estratte nel campione per il controllo in loco solo dopo la definizione dell'esito dello stesso.

10. CONTROLLI

Per quanto non indicato nei successivi paragrafi dedicati ai controlli si rimanda al Manuale OPR.

10.1 Campo di applicazione dei controlli

I controlli sono attuati dal personale delle Province, fatto salva l'individuazione di eventuali altri soggetti controllori a livello nazionale e vertono su due elementi:

- la verifica delle dichiarazioni rese dal richiedente al momento della presentazione della domanda di aiuto o di pagamento e della relativa documentazione allegata o presentata in successivi momenti .
- la verifica del rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, obblighi, ecc.) che il richiedente si assume con la sottoscrizione della domanda di aiuto o di pagamento .

Le irregolarità riscontrabili durante l'effettuazione di un controllo possono essere suddivise in:

- difformità tra quanto dichiarato e quanto verificato durante il controllo, anche con riferimento ai dati presenti nel sistema informativo;
- inadempienze nel rispetto degli impegni assunti.

I controlli si distinguono in:

controlli amministrativi sul 100% delle domande ammesse a finanziamento propedeutici al pagamento dell'anticipo (75%) e del saldo mediante:

- verifica della presenza, correttezza e validità della documentazione presentata;
- verifica incrociata dei dati dichiarati del richiedente, attraverso il Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) del Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIARL); le superfici saranno finanziate sulla base delle informazioni di eleggibilità presenti nel GIS-SIARL; per quanto riguarda la vite, la determinazione delle superfici ammissibili a premio farà riferimento a quelle registrate nell'Inventario viticolo regionale all'interno del fascicolo SIARL del produttore;
- correzione e risoluzione di tutte le anomalie presenti nella domanda e segnalate dal SIGC, tramite la richiesta della documentazione necessaria e l'acquisizione nei dossier di ciascuna domanda della documentazione richiesta;
- **controllo in loco** a campione, pari ad almeno il 5% delle domande ammesse a finanziamento. Tale campione è selezionato da OPR in base all'analisi del rischio e al fattore di rappresentatività. Il

controllo si esplica con l'effettuazione di un sopralluogo in azienda presso il beneficiario, successivo all'ammissione a finanziamento e anteriore alla conclusione della singola annualità.

10.2 Modalità di esecuzione dei controlli

Il funzionario addetto al controllo è tenuto a redigere un apposito verbale. Tutti i verbali previsti nelle singole fasi dei controlli devono essere tenuti agli atti presso la Provincia competente.

Per l'effettuazione dei controlli si fa riferimento al Manuale OPR, in particolare per lo svolgimento dei controlli in loco si rimanda al Manuale operativo dei controlli *in loco*.

10.3 Elementi specifici del controllo

Gli aspetti specifici che devono essere oggetto di verifica durante le diverse fasi del controllo sono diversi a seconda delle tipologie d'intervento previste. Di seguito si individuano gli elementi specifici minimi con riferimento alle differenti tipologie possibili di intervento.

Controllo amministrativo:

Devono essere controllati i requisiti soggettivi previsti nell'ambito delle diverse azioni.

Controllo **in loco**:

Le Province o gli organismi incaricati dei controlli effettuano le seguenti verifiche.

- Accertamento della conformità delle superfici/capi e dei gruppi di coltura dichiarate in domanda attraverso strumenti di fotointerpretazione e/o strumentazione GPS.
- Verifica delle dichiarazioni rese relativamente alla presenza in azienda e conformità della documentazione tecnica e alle condizioni di accesso alla misura (piano di fertilizzazione, certificazione funzionale delle macchine operatrici per l'applicazione dei presidi fitosanitari, titolo di possesso dei terreni, ecc.).
- Per l'accertamento del rispetto degli impegni assunti nelle azioni B ed E potranno essere prelevati campioni di terreno e/o parti di pianta. I funzionari incaricati possono richiedere la consulenza di un ispettore fitosanitario regionale competente per territorio, nei casi di dubbio o difficile valutazione dell'applicazione delle norme d'uso dei prodotti fitosanitari.
- Verifica del rispetto degli impegni tramite le apposite check list previste dal Manuale operativo dei controlli *in loco*
- Verifica delle autocertificazioni tramite le apposite check list previste dal Manuale operativo dei controlli *in loco*

Le specifiche tecniche dei controlli in loco –sono definite nel Manuale operativo dei controlli *in loco*.

10.4 Esito dei controlli

Le tipologie di irregolarità riscontrabili nei controlli, la comunicazione dell'esito di questi e le relative conseguenze sono descritte nel Manuale OPR, parte II cap.21.

10.5 Pronuncia della decadenza

Nel caso in cui, a seguito di un controllo (in fase istruttoria o in corso d'impegno), si evidenzino delle irregolarità che comportino la decadenza parziale o totale di una domanda di contributo, la Provincia comunica la decadenza al richiedente o beneficiario e, ove necessario, avvia le procedure per il recupero di somme indebitamente erogate, con le modalità indicate nel Manuale OPR.

10.6 Rispetto dei requisiti, degli impegni agroambientali degli obblighi e degli adempimenti amministrativi.

CONDIZIONALITÀ: qualora i beneficiari non ottemperino ai requisiti obbligatori previsti dalla Condizionalità, ai Requisiti Minimi e ad altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e citate nel PSR 2007-2013, l'importo complessivo dei pagamenti cui hanno diritto nell'anno civile in cui si è verificata l'inadempienza, è ridotto o revocato. Tali riduzioni sono calcolate in ragione della portata, gravità, durata e frequenza delle inadempienze secondo quanto stabilito dal Manuale Operativo dei Controlli di Condizionalità dell'OPR.

IMPEGNI: Gli impegni agroambientali e gli adempimenti amministrativi che i beneficiari devono rispettare affinché la propria gestione aziendale possa migliorare dal punto di vista ambientale e contribuire al

raggiungimento degli obiettivi previsti dal PSR 2007-2013 e, in particolare, dalla misura 214, che sono oggetto di controllo, sono quelli descritti per ciascuna azione nel capitolo 5.

In caso di mancato rispetto degli impegni assunti l'aiuto viene ridotto o revocato.

La percentuale di riduzione dell'aiuto è determinata in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata:

- la gravità dipende dalle conseguenze dell'inadempienza sul perseguimento degli obiettivi dell'operazione;
- l'entità dipende dagli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme e può essere commisurata alla superficie o ai capi per cui l'impegno non è stato mantenuto;
- la durata dipende dal lasso di tempo nel corso del quale perdura l'effetto dell'inadempienza e dalla possibilità di eliminarne l'effetto con mezzi ragionevoli.

Inoltre la percentuale di riduzione dell'aiuto aumenta in caso di ripetizione dell'inadempienza.

La modalità di verifica di applicazione delle riduzioni sono definite, nel Manuale Operativo dei controlli *in loco*, approvato con DDUO n. 11967 del 24 ottobre 2008.

11. RICORSI

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalle province, dall'Organismo Pagatore Regionale e dalla Direzione Generale Agricoltura è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

11.1 Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda l'interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

11.2 Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.

12. SANZIONI

L'applicazione di sanzioni amministrative ai sensi della L. 898/86 avviene secondo le modalità e con i criteri individuati nel Manuale OPR.

13. RECESSO, TRASFERIMENTO, TRASFORMAZIONE DEGLI IMPEGNI

13.1 Recesso dagli impegni assunti, trasferimento degli impegni e cambio del beneficiario

Il recesso o rinuncia anticipata, parziale o totale, agli impegni assunti con la domanda è possibile, in qualsiasi momento del periodo d'impegno, con le modalità e con le conseguenze previste nel Manuale OPR.

Anche il trasferimento degli impegni assunti e il cambio beneficiario è precisato nel Manuale OPR.

13.2 Trasformazione dell'impegno

Nel corso del periodo d'impegno può essere autorizzata la trasformazione di un impegno assunto in un altro previsto nelle misure agroambientali alle seguenti condizioni:

- il cambiamento deve introdurre ulteriori vantaggi ambientali rispetto a quelli già in essere;
- i contenuti dell'impegno vengano rafforzati.

13.3 Informativa trattamento dati personali

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modifiche e integrazioni.

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg. CE 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-

2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Per maggiori approfondimenti si rimanda al capitolo 2 del documento "Disposizioni in materia di pubblicità e trattamento dei dati personali" approvate con D.d.u.o. n. 11998 del 16 novembre 2009, pubblicate sul BURL n. 46, 4° supplemento straordinario del 20 novembre 2009 e disponibili sul sito della Direzione Generale Agricoltura www.agricoltura.regione.lombardia.it nella sezione dedicata al PSR 2007-2013.